

**ECC.MA SUPREMA CORTE  
DI CASSAZIONE**

**RICORSO PER CASSAZIONE**

**Proc. n.**            **RGNR;**  
      **n.**            **RGA;**  
      **n.**            **Rg Sent.**

**PARTE PRIVATA RICORRENTE**

- **COGNOME Nome**

- nato a            (Provincia) il            ;
- residente ed **elettivamente domiciliato a**            , **via**            **n.**            ;
- difensore di fiducia:
- **Avv. Nome Cognome** (C.F.): del foro di            , con studio professionale sito in            alla Via            n.            , PEC:            , iscritto all'albo speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi a Codesta Suprema Corte in data;
- **Procura in atti.**

**PROVVEDIMENTO IMPUGNATO**

1. Tipo di provvedimento: **Sentenza;**
2. Autorità Giudiziaria: **Corte d'Appello di**            ;
3. Sentenza **n.**            emessa in data            e depositata in cancelleria in data            , nell'ambito del proc. **n.**            **RGNR – n.**            **Reg.** **Gen.;**
4. Oggetto e tenore della decisione: **sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio di appello avverso la sentenza n.            emessa dal Tribunale di            in data            .**

## **INDICAZIONE DELLA NORMA INCRIMINATRICE E ALTRO**

### **RIFERIMENTO NORMATIVO RELATIVO ALL'OGGETTO DEL RICORSO**

Artt. 40 cpv, 110 c.p.; art. 192 c.p.p.; artt. 216 co. 1 n. 1 e n. 2, 219 comma 2 n. 1, 223 R.D. 267/1942; art. 10 d.lgs. 74/2000; art. 62-*bis* c.p. (Es.)

#### **Premessa.**

Il Sig. \_\_\_\_\_ veniva ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1 e n. 2, 219 comma 2 n. 1, 223 R.D. 267/1942 e art. 10 d.lgs. 74/2000, quale amministratore di fatto della società \_\_\_\_\_ srls, dichiarata fallita nel \_\_\_\_\_.

In particolare, secondo la ricostruzione accusatoria, il \_\_\_\_\_ quale amministratore di fatto ed il \_\_\_\_\_ quale rappresentante legale avrebbero distratto beni per un valore complessivo di euro 696.152,00 nonché la somma pari ad euro 11.180,00 a titolo di denaro contante prelevato dai conti della società.

Inoltre, gli imputati avrebbero disperso i libri e le scritture contabili, impedendo la ricostruzione del patrimonio della società, arrecando un pregiudizio ai creditori ed eludendo gli obblighi fiscali.

All'esito del giudizio di primo grado, l'odierno ricorrente veniva condannato alla pena di anni cinque di reclusione; allo stesso venivano applicate le pene accessorie di cui all'art. 216 l. fall. per la durata di anni dieci nonché veniva disposta la confisca per equivalente delle somme di denaro in sequestro.

La Corte di Appello di \_\_\_\_\_, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena inflitta in misura pari ad anni tre e mesi otto di reclusione; rideterminava la durata delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi in anni due e mesi otto ed applicava l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

**Brevi considerazioni circa la possibilità di censurare la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in presenza di sentenza c.d. "doppia conforme".**

Nel caso che occupa ci si trova di fronte ad un'ipotesi di c.d. "doppia conforme".

A tal proposito, si conceda allo Scrivente di procedere ad alcune necessarie precisazioni che di fatto costituiranno il giusto prologo alle censure difensive che meglio verranno evidenziate nel corpo del presente atto.

Varrà richiamare il principio di diritto secondo il quale, in presenza di doppia conforme, *«il vizio di travisamento della prova è deducibile sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando **entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti»** (cfr. **ex plurimis Cass. Sez. IV, 09.07.2024, n. 41197; Cass. Sez. IV, 03.12.2020, n. 35963**).*

Nel caso di specie, si ritiene che tanto il Giudice di prime cure quanto la Corte d'appello non si siano confrontati con circostanze di rilievo decisivo, pur a fronte di specifiche censure mosse dalla Difesa con l'atto di appello. Come si avrà modo di constatare dalle seguenti doglianze, la mancata valutazione degli elementi probatori è tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendere dunque l'apparato motivazionale palesemente illogico.

La condivisione da parte dei giudici d'Appello delle medesime conclusioni a cui è pervenuto il giudice di prime cure avrebbe dovuto quantomeno essere motivata, fornendo adeguata risposta alle censure del Difensore.

## **MOTIVI**

### **I MOTIVO**

## **A) EPIGRAFE.**

Annulamento ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; nonché ai sensi della lett. e) per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

## **B) ESPOSIZIONE SPECIFICA DEL MOTIVO.**

La dichiarazione di penale responsabilità nei confronti del Sig. \_\_\_\_\_ si fonda sulla qualifica di amministratore di fatto della società. Tanto la sentenza di primo grado quanto la sentenza d'appello riconoscevano tale ruolo in capo all'imputato sulla scorta delle dichiarazioni rese dal coimputato \_\_\_\_\_ e dai dipendenti della \_\_\_\_\_ srls. (**cfr. pag. 7 sent.**).

Recentemente, la Suprema Corte ha chiarito che *«la qualifica di amministratore di fatto, soggetto alle norme relative alla bancarotta fraudolenta, implica la verifica, in ambito processuale, di segni tangibili di gestione o cogestione dell'azienda. Questi elementi sono evidenziati dalla presenza integrata del soggetto, come figura interna che assume responsabilità gerarchiche e direttive durante le fasi di organizzazione in ogni dipartimento aziendale, di natura operativa, amministrativa, contrattuale o disciplinare»* (**cfr. Cass. Sez. V, 03.06.2025, n. 23672**). Peraltro, si è ben consci che il relativo accertamento costituisce oggetto di valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, **purché sostenuta da congrua e logica motivazione.**

Nel caso di specie, tanto il Giudice di primo grado quanto il Giudice d'appello pretermettevano la valutazione di circostanze decisive, non indicando tantomeno le ragioni per le quali si riteneva di non accogliere le doglianze difensive. Il *modus operandi* seguito dai Giudici di merito integra a tutti gli effetti anche un vizio di motivazione.

Orbene, a parere di chi scrive, come pure evidenziato nell'atto di appello, il materiale probatorio non consente di attribuire all'imputato \_\_\_\_\_ il ruolo di amministratore di fatto.

Per quel che concerne le dichiarazioni rese dal [redacted] non possono non evidenziarsi i plurimi elementi che minano alle fondamenta la credibilità e l'attendibilità del dichiarante.

Sul punto, le Sezioni Unite hanno affermato che *«nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, **ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni**, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192 comma 3 c.p.p., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (cfr. Cass. Sez. Un. 29.11.2012, n. 20804).*

Trattasi di orientamento ermeneutico ormai definitivamente consolidato, secondo il quale, *«ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla **valutazione della credibilità del dichiarante**, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato; dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata effettuata dal propalante, fondata sui **criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità**; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità» (cfr. Cass. Sez. Un. 21.10.1992, n. 1653; Cass. Sez. I, 16.11.2021, n. 47245).*

In primo luogo, non sfuggirà che il Sig. [redacted] mutava la propria versione dei fatti più volte. Inizialmente, nel corso delle sommarie informazioni rese il 4 luglio 2019 affermava di aver fondato la società in questione per il desiderio di avviare una propria attività, dopo aver lavorato per tanti anni come dipendente (cfr. pag. 11 sent. I grado). In tale occasione riferiva che il [redacted] era un dipendente della [redacted] srls e che, in virtù della

maggiore esperienza nel settore della ristorazione, lo coadiuvava nella gestione del ristorante .

Tuttavia, nel corso dell'esposizione, cambiava radicalmente versione dei fatti, affermando di non sapere nulla della società e di essere un mero prestanome del (cfr. pag. 12 sent. I grado).

Infine, in sede di interrogatorio innanzi al Gip, l'imputato mutava nuovamente la propria ricostruzione dei fatti (cfr. pag. 13 sent. I grado). Lo stesso dichiarava addirittura che il gli avrebbe fatto firmare gli atti per costituire la società, raggirandolo, dicendogli che si trattava di documenti necessari ai fini della sua assunzione alle dipendenze della pizzeria . Secondo tale ultima versione, dunque, ignorava finanche di essere il legale rappresentante della società.

Orbene, si converrà che trattasi di dichiarazioni tutt'altro che precise, costanti e coerenti, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Difatti, le stesse venivano ritenute non credibili dal giudice di primo grado (cfr. pag. 14 sent. I grado).

Ciononostante, sulla scorta delle medesime dichiarazioni veniva riconosciuto il ruolo di amministratore di fatto in capo all'odierno ricorrente.

A ben vedere, al contrario di quanto sostenuto in sentenza, il dichiarato non risulta tantomeno pacificamente confortato dai necessari riscontri. In particolare, la teste , dipendente del supermercato ConTe gestito dalla società, affermava che il trasferimento del proprio rapporto di lavoro dalla srl alla srls le era stato comunicato proprio dal; le disposizioni di servizio le provenivano dal cognato del, che le corrispondeva altresì lo stipendio. Anzi, in alcune occasioni, la dipendente riceveva il mensile dallo stesso , e non dal (cfr. pag. 11 sent. I grado).

Tali dichiarazioni fanno il pari con quanto narrato altresì da altri testi. In particolare, il Sig. affermava che in alcune occasioni la busta paga gli veniva corrisposta proprio dal (cfr. pag 10 sent. I grado).

Infine, il teste, dipendente del ristorante, dichiarava che il gli si era presentato come semplice gestore del locale. Solo in un'occasione lo stipendio gli era stato corrisposto dall'imputato mediante la consegna

dell'assegno ma solitamente non era il \_\_\_\_\_ ad occuparsi del pagamento (cfr. pag. 8 sent. I grado).

**In nessun caso, gli atti sono stati trasmessi alla Procura per il delitto di falsa testimonianza.**

I Giudici di merito avrebbero dovuto quantomeno confrontarsi con tali elementi, senz'altro decisivi ai fini dell'esclusione della qualifica di amministratore di fatto in capo all'odierno ricorrente. Al contrario, la sentenza avversata si limita ad evidenziare che «**quasi tutti i dipendenti della società hanno sostenuto di avere ricevuto direttive esclusivamente da \_\_\_\_\_**» (cfr. pag. 7 sent.). Così come veniva assegnato rilievo alla circostanza che il \_\_\_\_\_

disponesse di due carte di credito intestate alla società e dell'autovettura. Totalmente apodittico ed ultroneo poi l'assunto secondo il quale «*l'operazione che ha portato alla costituzione della \_\_\_\_\_ s.r.l.s. e all'utilizzo di un prestanome per gestirla, pertanto, si colloca in un più ampio disegno portato avanti da \_\_\_\_\_ allo scopo di operare sotto diverse insegne e attraverso enti diversi, tutti a lui riconducibili*» (cfr. pag. 7 sent.).

L'argomentare dei Giudici di merito trascura che il \_\_\_\_\_ fosse regolarmente assunto alle dipendenze della società. Conseguentemente, non dovrà stupire che lo stesso si occupasse di alcuni adempimenti inerenti alla gestione materiale della pizzeria \_\_\_\_\_ o utilizzasse beni aziendali. Vieppiù che lo stesso \_\_\_\_\_ riferiva di essersi affidato al \_\_\_\_\_ in virtù della sua esperienza nel settore della ristorazione. In ogni caso, l'espletamento di mansioni materiali non coincide con le prerogative che secondo la richiamata giurisprudenza connotano il ruolo dell'amministratore di fatto (cfr. Cass. Sez. V, 03.06.2025, n. 23672).

In specie, non vi sono dati probatori dai quali trarre con certezza che il \_\_\_\_\_ abbia assunto responsabilità gerarchiche e direttive in ogni dipartimento aziendale. A tal proposito vi è un'ulteriore circostanza che avrebbe meritato di essere vagliata: la consulente Pamela Pavia, tenutaria delle scritture contabili, si rivolgeva unicamente al \_\_\_\_\_, tanto che le scritture venivano consegnate a questi, e non al \_\_\_\_\_. Tanto proverebbe che l'odierno ricorrente era estraneo agli aspetti fiscali della società.

Alla luce di una complessiva analisi del compendio probatorio in atti, non si può che concludere che non vi siano elementi sufficienti per ritenere provato che            abbia gestito in modo continuativo la società            srls. Per le illustrate ragioni, la sentenza avversata merita di essere censurata.

## **II MOTIVO**

### **A) EPIGRAFE.**

Annullamento ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; nonché ai sensi della lett. e) per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

### **B) ESPOSIZIONE SPECIFICA DEL MOTIVO.**

Nell'ipotesi in cui non si dovesse ritenere di accogliere il superiore motivo, in via subordinata la sentenza merita di essere censurata in punto di ritenuta integrazione della fattispecie di cui al capo 1).

Agli odierni imputati veniva contestato di aver distratto ovvero occultato beni per un valore complessivo pari ad euro 696.152,00, non rinvenuti né veniva rinvenuto l'equivalente sui conti correnti della società nonché la somma di euro 11.800,00 quale denaro contante prelevato.

Appare opportuno precisare che la contestazione originaria riguardava altresì la distrazione della somma pari ad euro 84.500,00 quale utile d'esercizio dell'anno 2015. Tuttavia, già i Giudici di primo grado evidenziavano che in relazione a tale importo non era possibile ravvisare alcuna condotta distrattiva.

A parere di chi scrive, non è possibile pervenire ad una pronuncia di condanna nei confronti degli imputati tantomeno in ordine alle residue condotte distrattive.

Se è vero che per pacifica giurisprudenza incombe sull'amministratore dimostrare la destinazione dei beni, è pur vero che gli imputati affermavano che la merce era stata in parte venduta e la restante parte di certo non era possibile rinvenirla nel 2019, trattandosi di beni alimentari e quindi prodotti di

veloce deperibilità. Per quel che attiene al corrispettivo in denaro, la Corte d'Appello non riteneva sufficientemente provato che il ricavato delle vendite fosse stato destinato a far fronte alle varie obbligazioni incombenti sulla società

Tale affermazione non è di certo condivisibile.

A sostegno delle proprie argomentazioni, la Difesa produceva una dettagliata consulenza tecnica, a firma del Dott. Repaci (**cf. all. 1**), la quale affermava che «**non è tecnicamente possibile che siano state distratte e/o occultati beni o somme per l'importo di euro 696.152 indicato nel capo di imputazione**» (**cf. pag. 7 consulenza**).

Il professionista giungeva a tale conclusione partendo dal dato dell'acquisto di beni destinati alla rivendita per un importo pari ad euro 696.152 nel corso dell'intero anno 2016. Tale importo deve necessariamente essere posto a raffronto con l'ammontare del debito del fallimento, pari ad euro 97.737,90 nei confronti delle società fornitrici. Per inciso, vale la pena evidenziare che l'importo del passivo ricomprende spese ed interessi, ragion per cui il debito originario era per un importo ancora minore.

Partendo da tali numeri e secondo una semplice operazione aritmetica, veniva chiarito che «*i beni e/o le somme ricavate dalla vendita sono state **certamente utilizzate per pagare i fornitori per un importo pari almeno a euro 598.414 oltre iva** (pari a 696.152 meno 97.737,90 (tecnicamente per un importo maggiore visto che negli importi insinuati vi sono interessi e spese), **i dipendenti** (che si ribadisce non hanno presentato nessuna istanza di insinuazione allo stato passivo; si rammenta che in caso di fallimento della società l'INPS, qualora un dipendente è ammesso al passivo, anticipa le tre mensilità antecedenti il fallimento e il TFR), **e tutti gli altri fornitori che non hanno depositato istanza di ammissione allo stato passivo** (d'altronde nel bilancio al 31 dicembre 2015 risultano debiti per euro 91.449)» (**cf. pag. 6 consulenza**).*

In particolare, già solo il costo del personale dipendente veniva stimato in 50.000/60.000 euro.

Dunque, veniva dimostrato che non aver rinvenuto il denaro nel corso delle indagini del 2019 non equivale ad averlo distratto, come ritenuto in sentenza.

Ma anzi, risulta pacifico che la società abbia utilizzato il denaro per far fronte alle proprie obbligazioni.

Le puntuali osservazioni svolte dal consulente venivano di fatto ignorate *in toto* dai giudici di merito.

L'apparato motivazionale è palesemente distorto ove, implicitamente, la Corte d'appello riconosceva che «è presumibile che i creditori non insinuatisi al passivo siano stati soddisfatti prima del fallimento» (**cf. pag. 5 sent**), tuttavia ciò veniva comunque considerato insufficiente ai fini della dimostrazione della destinazione dei beni. Eppure, è proprio questa la prova della destinazione del ricavato delle vendite!

Quanto sostenuto, è comprovato dal fatto che solo quattro fornitori si siano inseriti nella procedura fallimentare per una somma ben inferiore rispetto alle somme di cui viene contestata la distrazione.

Infine, si sarebbe dovuto considerare che dopo il 2016, la società continuava ad operare, sino alla data del fallimento, a cui comunque giungeva con un passivo nettamente inferiore rispetto alla somma ritenuta distratta.

La valutazione di tali elementi avrebbe condotto a conclusioni diverse rispetto a quanto ritenuto dai Giudici di merito.

In ogni caso, anche a voler ritenere gli imputati responsabili del fatto materiale, nel corpo dell'atto di gravame, la Difesa evidenziava come non vi sia alcun nesso tra l'acquisto della merce (per euro 696.152,00 nel corso dell'intero anno 2016) ed il successivo fallimento della società (dichiarato nel 2018).

In disparte dell'evidente frattura temporale, non vi è corrispondenza tra la somma ritenuta distratta (euro 696.152,00) ed il passivo accertato in seno alla procedura fallimentare, di valore ben inferiore (pari ad euro 97.737,90 nei confronti di società fornitrici di beni destinati alla rivendita) (**cf. pag. 4 consulenza Dott. Repaci**).

In buona sostanza, ci si duole del fatto che entrambi i Giudici di merito abbiano ritenuto provata la condotta distrattiva, senza neanche verificarne l'idoneità ai fini del depauperamento patrimoniale, l'idoneità a creare un *vulnus* nei confronti dei creditori. In altre parole, non vi è stato alcun accertamento in

ordine all'efficacia causale delle condotte distrattive rispetto alla situazione di dissesto.

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato di pericolo e l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice è quello dei creditori alla conservazione della garanzia dei loro crediti - che coincide con il patrimonio dell'impresa. Pertanto, le condotte distrattive devono essere **idonee, alla stregua di un giudizio ex ante, a mettere realmente a rischio la garanzia dei creditori** (così, in motivazione, **Cass. Sez. Un, 27.01.2011, n. 21039**) e a concretizzare «*una sottrazione, un permanente segno "meno" nel patrimonio della società*» (**cfr. Cass. Sez. V, 23.03.2011, n. 16388; Cass. Sez. V, 17.07.2014, n. 47616; Cass. Sez. V, 24.03.2017, n. 17819**).

L'assenza di nesso causale è ancor più evidente se si considera che i creditori ammessi al passivo siano soggetti parzialmente diversi rispetto ai fornitori della merce acquistata nel 2016. Tanto dimostra in maniera evidente che la merce era stata regolarmente pagata e la situazione di crisi si sia eventualmente verificata in un momento successivo.

A medesime conclusioni si può giungere circa il denaro contante prelevato, pari ad euro 11.800,00. Non vi è in atti alcun elemento sulla base del quale imputare tale prelievo al Sig. . In ogni caso, trattasi di una cifra assolutamente modesta, prelevata nel corso di tre anni, inidonea a generare un rischio permanente alle ragioni dei creditori.

Su tali profili, entrambe le sentenze risultano carenti, avendo pretermesso qualsivoglia approfondimento.

### **III MOTIVO**

#### **A) EPIGRAFE.**

Annulamento ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; nonché ai sensi della lett. e) per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

## **B) ESPOSIZIONE SPECIFICA DEL MOTIVO.**

L'odierno ricorrente riportava condanna altresì in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale.

Ebbene, dagli atti è pacificamente emersa la circostanza che il 1° dicembre 2016 la dottoressa \_\_\_\_\_, tenutaria delle scritture contabili della società, avesse consegnato la documentazione al legale rappresentante \_\_\_\_\_ (**cfr. all. 2**). Quest'ultimo poi dichiarava di averle conservate presso l'abitazione dei nonni, deceduti, e che una volta venduta la casa, i nuovi proprietari le avrebbero gettate via.

Sul punto la sentenza si palesa manifestamente contraddittoria. Da un lato, riconosce inevitabilmente che vi è la prova documentale che le scritture siano state consegnate al \_\_\_\_\_, dall'altro afferma ugualmente la penale responsabilità del \_\_\_\_\_ (**cfr pag. 12 sent. I grado**). Non vi è alcun elemento dal quale trarre con certezza che il \_\_\_\_\_ abbia avuto un ruolo nella vicenda; non vi è alcun dato che faccia quantomeno desumere che le scritture contabili siano state nella disponibilità di quest'ultimo.

Si rivela assolutamente apodittica e priva di fondamento l'affermazione del Giudice di prime cure secondo il quale « \_\_\_\_\_, consapevole della improvvida gestione societaria posta in essere da \_\_\_\_\_, abbia deciso, **di concerto con quest'ultimo, di non consegnare le scritture contabili**» (**cfr. pag 19 sent. I grado**). L'assunto viene acriticamente ripreso anche dalla pronuncia d'appello, secondo la quale «*la fine del 2016 è il momento in cui si è manifestata la crisi d'impresa e in cui, avendo maturato il proposito distrattivo, nella consapevolezza di destinare al fallimento la società, **gli imputati hanno sottratto la contabilità, così da coprire la distrazione delle somme***» (**cfr. pag. 6 sent. appello**).

Vieppiù che la conclusione cui pervenivano i Decidente si pone in netto contrasto con un dato probatorio acclarato, che invece esclude un qualsivoglia coinvolgimento del \_\_\_\_\_ nella distruzione delle scritture. Infatti, il sig.

\_\_\_\_\_ si assumeva la responsabilità per la dispersione della documentazione contabile, spiegandone altresì le ragioni. Lo stesso ammetteva di essersi reso irreperibile alla curatrice in quanto non disponeva più di risorse economiche

(cfr. pag. 12 sent. I grado). Tra l'altro, si vorrà considerare che il di certo non risparmiava accuse nei confronti del , arrivando finanche ad affermare di essere stato raggirato da quest'ultimo e di non saper neanche di essere il legale rappresentante della società. Tuttavia, con specifico riferimento alla distruzione delle scritture contabili, l'imputato non faceva alcun cenno ad un eventuale concorso del . In sostanza, la decisione viene presentata come frutto di un proprio personale ed autonomo proposito.

In aperta contraddizione rispetto al compendio probatorio, le decisioni di merito fondavano la responsabilità del sulla scorta di un presunto accordo tra i due imputati («**di concerto con quest'ultimo**»). Non si ha modo di comprendere su quali basi sia stata accertata la partecipazione del , posto che – come visto – non vi è alcun elemento che lasci propendere in tal senso, tantomeno in termini di concorso morale.

La pronuncia dunque non dimostra buon governo dei principi di diritto costantemente affermati dalla S.C. Segnatamente, affinché si possa configurare il concorso di persone nel reato, è necessario che il giudice accerti in modo preciso e motivato la partecipazione di ciascun soggetto alla fase ideativa o preparatoria del reato, individuando il contributo causale fornito da ognuno. Non è sufficiente una generica affermazione di partecipazione, ma occorre dimostrare in modo concreto come la condotta di ciascun concorrente abbia contribuito alla realizzazione del reato

La giurisprudenza è costante nell'affermare che *«la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso **forme differenziate ed atipiche della condotta criminosa** (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso, ecc.) non esime il giudice di merito **dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le***

**attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere la atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez.Un., 30.10.2003, n. 45276, Cass. Sez. VI, 05.07.2013, n. 39030; Cass. Sez. II, 13.10.2021, n. 43067).**

Nel caso di specie, non vi sono elementi idonei e sufficienti a fondare la prova che il [redacted] abbia concorso nel delitto *sub 2*). La dichiarazione di responsabilità risulta priva di fondamento probatorio. Peraltro la debolezza dell'impianto accusatorio si accompagna alla conseguente assenza di motivazione sul punto. Pur a fronte delle specifiche doglianze difensive, nel corpo della sentenza d'appello, non è dato rinvenire un solo spunto aggiuntivo in ordine alla colpevolezza del [redacted].

In buona sostanza, la dichiarazione di responsabilità rimane fondata esclusivamente sulla qualifica di amministratore di fatto della società fallita, dalla quale discenderebbe l'intera gamma dei doveri incombenti sull'amministratore di diritto. A tal proposito viene citata la sentenza della S.C., **V sezione, n. 9885 del 03.12.2023, dep. 07.03.2024**, la quale ribadisce che «è costante principio ermeneutico, affermato da questa Corte, che in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, **ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo**, egli assume la penale responsabilità per tutti i **comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili**». In motivazione si legge: «l'immissione "in fatto" nell'attività gestoria rappresenta la fonte dell'assunzione della posizione di garanzia di cui all'art. 40 cpv. cod. pen., che **può anche coesistere** con quella del titolare della carica formale e dalla quale discendono tutti gli oneri connessi alla cura delle scritturazioni contabili, tanto più - come nel caso di specie - quando l'apparato espositivo delle sentenze di merito evidenzia **il ruolo di protagonista assoluto dell'imprenditore occulto in ogni componente dell'attività di conduzione dell'ente, incluso il settore dell'organizzazione amministrativa**».

Dunque, gli insegnamenti di legittimità non lasciano spazio ad alcun automatismo tra la qualifica di amministratore di fatto e la relativa responsabilità penale, come lasciato intendere dalle sentenze avversate. Eventualmente, la responsabilità dell'amministratore di fatto può coesistere con quella dell'amministratore di diritto in presenza di comportamenti ad egli addebitabili e specialmente ove sia stata provata la gestione altresì degli aspetti burocratici.

Nella vicenda che occupa, non è stata raggiunta la prova che il                      si occupasse delle questioni fiscali e amministrative della società. Anzi, la consulente della società, dottoressa                      , si rivolgeva direttamente ed unicamente al legale rappresentante. Peraltro, in ossequio ai principi della citata giurisprudenza di legittimità, affinché l'amministratore di fatto possa rispondere penalmente è pur sempre necessario che la condotta sia ad esso addebitabile.

Un'ulteriore censura circa la contestazione della bancarotta fraudolenta documentale attiene all'elemento soggettivo del reato. Appare appena il caso di rammentare che ci si trova di fronte ad una fattispecie a dolo specifico, consistente nella volontà di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

Ebbene, alcun accertamento dell'elemento volitivo è stato svolto nei confronti del Sig.                      , attribuendogli doppiamente la responsabilità in via oggettiva. Sul punto, gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità escludono che la configurabilità del dolo specifico possa essere dedotta *«unicamente sulla base dell'oggettiva mancanza delle scritture contabili, senza svolgere alcuna ulteriore indagine che consenta di ricondurre tale dato oggettivo a una specifica scelta dolosa dell'imprenditore»* (cfr. **Cass. Sez. V, 07.07.2023, n. 42586; Sez. V, 25.06.2024, n. 33728**).

In conclusione, anche sotto tale profilo, la sentenza avversata si mostra carente e merita di essere annullata.

#### **IV MOTIVO**

##### **A) EPIGRAFE.**

Annullamento ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; nonché ai sensi della lett. e) per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

## **B) ESPOSIZIONE SPECIFICA DEL MOTIVO.**

Il Sig.                    riportava condanna altresì per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000. Così come censurato in relazione al capo 2), la dichiarazione di penale responsabilità veniva fondata esclusivamente sulla qualifica di amministratore di fatto. La sentenza di prime cure è granitica in tal senso: *«in relazione alla responsabilità di                    , appare sufficiente richiamare in questa sede la giurisprudenza già riportata in relazione alla disamina del capo 2) dell'imputazione, in ragione della quale l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto"»* (**cf. pag. 20 sent. I grado**). Tale argomentare, evidentemente recepito altresì dal Giudice d'appello, non può essere condiviso per lo stesso ordine di ragioni sopra esposte.

In particolare, come visto, le scritture contabili venivano rimesse al legale rappresentante della società e andavano poi disperse a seguito della vendita dell'abitazione ove erano conservate. In tale frammento della vicenda, alcun ruolo viene – e può essere – attribuito all'odierno ricorrente. L'istruttoria dibattimentale ha effettivamente chiarito che lo stesso non sia mai entrato nella disponibilità della documentazione e soprattutto non si sia mai occupato degli aspetti fiscali della società.

Dunque, anche in relazione a tale capo di imputazione, difetta una condotta addebitale al ricorrente. Non vi è alcun indizio nel senso della partecipazione, neanche morale, in quella che sembra essere un'iniziativa autonoma dell'amministratore di diritto.

Si ribadisce allora che, secondo l'autorevole orientamento giurisprudenziale, *«la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso **forme differenziate ed atipiche della condotta criminosa** (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto,*

agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso, ecc.) non esime il giudice di merito **dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere la tipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà»** (Sez.Un., 30.10.2003, n. 45276, Cass. Sez. VI, 05.07.2013, n. 39030; Cass. Sez. II, 13.10.2021, n. 43067).

In definitiva, stante l'assenza di elementi concreti, i Giudici di merito finiscono per ritenerlo responsabile in via oggettiva, fornendo una motivazione solo apparente circa il ruolo assunto dall'imputato nella dispersione delle scritture.

La condanna si pone in violazione degli insegnamenti di legittimità sopra richiamati, secondo i quali non vi è spazio per un automatismo tra la qualifica di amministratore di fatto e la relativa responsabilità penale, come lasciato intendere dalle sentenze avversate. Anzi: l'amministratore di fatto può essere chiamato a rispondere penalmente solo dei comportamenti a lui addebitabili (cfr. Cass. Sez. V, n. 9885 del 03.12.2023, dep. 07.03.2024).

Per tali ragioni, se ne impone l'annullamento.

## **V MOTIVO**

### **A) EPIGRAFE.**

Annullamento ai sensi dell'art. 606 comma 1 lettera b), c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; nonché ai sensi della lett. e) per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

## **B) ESPOSIZIONE SPECIFICA DEL MOTIVO.**

In punto di trattamento sanzionatorio e con specifico riferimento alle cc.dd. pene accessorie fallimentari, la Corte reggina riteneva di determinarne la durata in misura pari ad anni due e mesi otto (**cfr. pag. 9 sent.**).

Per mezzo del presente motivo, si censura l'eccessiva severità sanzionatoria nonché l'assenza di una specifica motivazione sul punto.

In buona sostanza – al di là delle mere formule di stile – i Giudicanti omettevano di confrontarsi con le disposizioni di legge in materia.

Invero, la questione veniva affrontata dalle Sezioni Unite della S.C., le quali sancivano che *«le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, **devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.**»* (**cfr. Sez.Un., 28.02.2019, n. 28910**). Nella sentenza si perviene alla conclusione che *«la piena realizzazione soprattutto dello specifico finalismo preventivo, cui sono preordinate le pene complementari, richiede una loro **modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale**»*.

Come sarà certamente noto, si giungeva a tale conclusione successivamente alla sentenza delle Corte Costituzionale n. 222/2018 che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. nella parte in cui determinava in misura fissa la durata delle pene accessorie fallimentari da irrogarsi per il delitto di bancarotta fraudolenta.

Più recentemente, interveniva anche la sentenza n. 29333 del 05.04.2022 emessa dalla sez. V della Corte di Cassazione, che ribadiva il seguente principio di diritto: *«Anche le sanzioni accessorie di cui all'art. 217, comma 3, l. fall. – alla stessa stregua di quelle previste dall'art. 216, u.c., l. fall., nel testo vigente a seguito della sentenza Corte cost. n. 222/2018 – **non devono essere paramtrate alla durata della pena principale**»*.

Ebbene, la lettura degli insegnamenti giurisprudenziali richiamati è già di per sé sufficiente a carpire l'evidente violazione di legge di cui si macchiavano entrambi i provvedimenti di condanna. In effetti, ciò che si censura è proprio il mancato confronto con quello che è l'art. 133 c.p., disattendendo i principi di diritto sul tema, che invocano una «*modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile*».

Basti pensare che non vi è alcun riferimento individualizzante nei confronti del Sig. \_\_\_\_\_, bensì un'unica valutazione congiunta per entrambi gli imputati. Non v'è chi non veda come diverso sia stato il ruolo di ciascuno nell'ambito della complessiva vicenda. Tale differenziazione avrebbe certamente dovuto ripercuotersi altresì sulla determinazione delle pene accessorie.

Avuto riguardo agli autorevoli insegnamenti giurisprudenziali richiamati, la comminazione della pena accessoria *de qua* integra pienamente il vizio in oggetto ed impone una rivisitazione del giudizio.

## **VI MOTIVO**

### **A) EPIGRAFE.**

Annullamento ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; nonché ai sensi della lett. e) per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

### **B) ESPOSIZIONE SPECIFICA DEL MOTIVO.**

Con atto di gravame la Difesa censurava l'eccessiva dosimetria sanzionatoria ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

A fronte di tale doglianza, la Corte affermava di non poter riconoscere le invocate attenuanti sulla scorta dell'entità del passivo generato e dei precedenti penali, limitandosi a condividere le valutazioni operate dal Giudice di primo grado, senza aggiungere alcunché (**cf. pag. 8 sent.**).

A parere dello Scrivente, sul punto la decisione si mostra contraddittoria. Infatti, i Giudici di prime cure ritenevano di non applicare l'aumento per la contestata recidiva proprio perché trattasi di condanne assai risalenti nel tempo (**cf. pag. 21 sent. I grado**).

Parimenti, «*valutati comparativamente tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., con particolare riferimento al danno cagionato e ai precedenti degli imputati*», la stessa Corte d'Appello riteneva di dover ridurre l'entità della pena (**cf. pag. 9 sent.**).

Non si vede allora perché gli stessi precedenti debbano essere ostativi alla concessione delle attenuanti generiche.

L'argomentazione posta a fondamento del diniego è palesemente connotata da contraddizione.

A ciò si aggiunga che la Difesa chiedeva di porre l'attenzione sul corretto comportamento processuale tenuto dall'imputato e sulla limitata partecipazione alla condotta in contestazione. Il beneficio invocato avrebbe consentito un adeguamento della pena rispetto alle concrete modalità del fatto, rendendo la complessiva risposta sanzionatoria maggiormente proporzionata rispetto all'effettiva gravità della condotta contestata.

La mancata considerazione degli elementi positivi adottati dalla Difesa e la mancata valutazione del comportamento processuale mantenuto dall'imputato, convergono sicuramente verso una riforma *in melius* della pronuncia.

### **CONCLUSIONI**

Annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento ovvero, in subordine, annullamento con rinvio per un nuovo esame.

Con riserva di ulteriori motivi aggiunti che saranno depositati nei termini di legge.

### **INDICAZIONE DEGLI ATTI OGGETTO DELLE CENSURE DEDOTTE CON I MOTIVI E DELLA LORO COLLOCAZIONE IN ATTI**

Sentenza n.            emessa dalla Corte d'Appello di            in data            e  
depositata in cancelleria in data            , nell'ambito del proc. n. **1147/2019**  
**RGNR – n.            Reg. Gen.**

#### **ALLEGATI**

- 1) Consulenza tecnica dott.            ;
- 2) Ricevuta di consegna documentazione contabile.

#### **NOTA FINALE**

Il ricorso è stato redatto in conformità alle indicazioni tecniche contenute nel Protocollo sottoscritto in data 17.12.2015 dal Presidente della Corte di Cassazione e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense.

Lì, data

Avv.